

DCO 484/2017/R/GAS

**Aggiornamento delle direttive per le
connessioni degli impianti di produzione
di biometano alle reti del gas naturale**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 2 agosto 2017

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 484/2017/R/gas (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità) ha illustrato i propri orientamenti volti ad aggiornare l'Allegato A alla delibera 46/2015 (Direttive) in materia di standard di qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 3.2 delle Direttive.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In linea generale, si condivide l'esigenza dell'Autorità di procedere all'aggiornamento delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano per quanto riguarda le specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale, a seguito del recepimento nazionale della norma EN 16723-1 che ha determinato la cessazione del periodo di standstill normativo.

Per quanto riguarda i principali requisiti che si applicano sia al gas naturale compresso sia al biometano nel caso di utilizzo come carburanti di autotrazione ai sensi della norma EN 16723-2, il cui recepimento dovrebbe avvenire nel breve periodo, si ritiene opportuno precisare che - diversamente da quanto riportato al punto 5.4 del DCO in relazione "*contenuto massimo di zolfo, S: 30 mg/Sm3 compreso odorizzante (come previsto dalla norma EN 16726)*" - la norma tecnica prevede un limite massimo di zolfo nel gas naturale pari a 20 mg/Smc, esclusa la componente odorizzazione, limite elevato a 30 mg/Smc solamente nel caso di ricevimento dall'estero di gas già odorizzato, unicamente ai punti di interconnessione tra trasportatori (rif. *Tabella 1 – "Requirements" della EN 16726*).

Si ricorda, peraltro, che nel nostro Paese sono ad oggi vigenti, per l'immissione in rete di gas naturale, i limiti stabiliti dal D.M. 19 febbraio 2007, superiori a quelli sopra indicati.

OSSERVAZIONI PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Immissione biometano in rete gas naturale – specifiche di qualità

S1. Osservazioni sulle specifiche di qualità per quanto concerne l'immissione in rete del biometano

Come riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si condivide la proposta dell'Autorità.

Per esigenze di chiarezza, peraltro, si riterrebbe opportuno specificare che la definizione del termine “*tecnicamente libero*”, impiegato al punto 6.4 del DCO in oggetto, sia quella contenuta nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che circoscrive il concetto all'assenza di tracce, alle condizioni di esercizio, delle seguenti componenti:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tali da essere dannoso ai materiali utilizzati nel trasporto del gas stesso;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto del gas.

In questo caso sarebbe però necessario definire le modalità analitiche con cui rilevare l'assenza di tracce. Metodi diversi possono infatti essere caratterizzati da limiti soglia diversi, naturalmente con costi di analisi differenti.

In alternativa, si propone che il requisito che il biometano debba essere “*tecnicamente libero*” venga definito secondo quanto previsto, in termini di limiti e metodi, nel prospetto 2 e nell'Appendice D del Rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Nell'ottica di favorire un mercato europeo del gas e l'intercambiabilità del gas tra le reti dei diversi Stati membri, si evidenzia la necessità che anche la specifica nazionale del gas naturale ai fini dell'immissione in rete, di cui al Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, sia allineata alla normativa europea di recente emanazione, con particolare riferimento alla stessa UNI EN 16723-1 nonché alla norma UNI EN 16726.

In relazione al riferimento al decreto interministeriale 5 dicembre 2013 per le restrizioni relative all'utilizzo di talune matrici in relazione alle esigenze di salute pubblica, si rileva che la disposizione di cui all'art. 8 comma 9 del decreto era finalizzata a gestire il transitorio *“Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE [...]”*.

Peraltro, per quanto concerne gli aspetti relativi alle implicazioni per la salute pubblica delle immissioni di biometano nelle reti, la norma europea EN 16723-1 raccomanda agli Stati membri di individuare i contaminanti e i relativi valori limite da applicare a livello nazionale utilizzando la metodologia *“Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria”*, senza tuttavia escludere l'utilizzo di alcun tipo di matrice per la produzione di biometano, talché, in numerose realtà europee gli impianti di produzione di biometano vengono attualmente alimentati con matrici diverse ed eterogenee; non si hanno peraltro evidenze di conseguenze negative sulla salute pubblica in questi contesti.

Si auspica, pertanto, che l'Autorità possa stimolare i competenti organi di normazione tecnica ad un celere completamento e consolidamento della relativa normativa tecnica europea e nazionale al fine di rimuovere queste restrizioni allo sviluppo della filiera del biometano e, conseguentemente, all'incremento dei quantitativi di biometano che potrebbero essere immessi in rete e impiegati nei molteplici utilizzi del gas rinnovabile.

Impieghi del biometano per autotrazione

S2. Osservazioni sul tema delle soluzioni rispetto alla differenziazione delle specifiche autotrazione e immissione in rete

La specifica di qualità prevista dalla norma EN 16723-2 per il gas naturale e il biometano da utilizzare per autotrazione, risulta più stringente - con particolare riferimento ai limiti previsti per silicio, zolfo e temperatura di rugiada dell'acqua - rispetto a quelle corrispondenti indicate nelle norme UNI EN 16723-1 e UNI EN 16726, rispettivamente riferite all'immissione in rete di biometano e gas naturale e alla specifica attualmente in vigore ai sensi del D.M. del 19 febbraio 2007.

Si rileva a tal proposito che in Italia i distributori stradali di metano per autotrazione e quelli privati ad uso di flotte (circa 1.200), attualmente sono riforniti principalmente attraverso le reti del gas naturale. L'intercambiabilità del gas naturale, di origine sia nazionale sia estera, è stata fino ad oggi in grado di assicurare l'idoneità del prodotto al momento della sua erogazione come carburante ai veicoli.

La proposta dell'Autorità di installare apparecchiature di purificazione presso le stazioni di servizio a valle del punto di riconsegna, allo stato attuale pone qualche dubbio in quanto – dato i modesti volumi di biometano che si conta inizialmente di immettere nelle reti del gas naturale – tale soluzione sembrerebbe non agevolare l'utilizzo del biometano per autotrazione.

Si rileva tuttavia che l'auspicato allineamento della specifica nazionale per l'immissione in rete relativa ai parametri comuni a gas naturale e biometano alle più stringenti UNI EN 16723-1 e UNI EN 16726, inevitabile a tendere, consentirebbe in linea di massima un più agevole rispetto delle specifiche previste per il gas per autotrazione dalla EN 16723-2.

Si segnala, a tal proposito, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un tavolo tecnico di consultazione – a cui Anigas partecipa - in materia di qualità del gas naturale/biometano per autotrazione volto ad analizzare lo scenario e l'evoluzione normativa del settore. In particolare, partendo dal tenore massimo di zolfo, il tavolo sta approfondendo le soluzioni più idonee per il recepimento a livello nazionale della norma EN 16723-2.

Si ritiene, pertanto, opportuno che l'Autorità - nella definizione delle disposizioni regolatorie inerenti gli impieghi del biometano per autotrazione - tenga conto degli esiti del suddetto tavolo. Ciò anche al fine di evitare che vengano introdotte delle misure che invece di agevolare questo prodotto – fonte rinnovabile programmabile con evidenti ragioni ambientali, finiscano per ostacolarlo con un ulteriori oneri economici e rappresentino un disincentivo per i distributori stradali ad allacciarsi alle infrastrutture esistenti.